



Comune di Bussi sul Tirino

Provincia di Pescara



UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE



Ord. n. 11

Bussi li, 23/02/2015

OGGETTO: Ordinanza con la quale si dispone il divieto di campeggio lungo il fiume Tirino e aree circostanti, passaggio su fondi privati e accensione di fuochi, dal 26/02/2015 al 03/03/2015

IL SINDACO

Considerato che il giorno 01/03/2015 ricorre l'apertura della pesca alla trota;
Rilevato che in tale occasione si prevede un notevole afflusso di persone, anche nei giorni precedenti;
Che durante tale periodo si verifica l'invasione di terreni di proprietà privata, con passaggi abusivi, accensione di fuochi ed accampamenti che creano notevoli danni alle colture lamentati dagli stessi proprietari;
Al fine di consentire una regolare e pacifica apertura della pesca alla trota, e per salvaguardare il rispetto delle norme di sicurezza e dell'ambiente;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base:

- all'articolo 53, comma 23 della L. 23.12.2000, n. 388 contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) – come modificato dal comma 4 dell'art. 29, L. 28 dicembre 2001, n. 448 – che dispone la facoltà per gli enti locali di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
- al Regolamento di Polizia Rurale, art. 6 e 14

ORDINA

il divieto di campeggio lungo le sponde del fiume Tirino e nelle aree circostanti dal 26/02/2015 al 03/03/2015, nonché il passaggio abusivo sui fondi di proprietà privata e l'accensione di fuochi.

L'Associazione Italiana LIBERA Pesca SPORT, circolo comunale pescatori bussesi, osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante il divieto di campeggio, da posizionare 50 mt. a monte e a valle del Ponte Circhiello;

DEMANDA

- al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Bussi, al Comando Forestale di Popoli, all'Unità Operativa Provinciale Gestione Faunistica – Ufficio Pesca di Pescara, di verificare l'esatto adempimento della presente ordinanza.

AVVERTE

- che in caso di mancato adempimento del presente provvedimento sarà applicata, a sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/00 introdotto dall'articolo 16 della L. 16.1.2003 n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

AVVERTE ALTRESÌ

- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Pescara entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL SINDACO
Salvatore Frattino